



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL MOLISE**

composta dai magistrati

Anna Bombino	Presidente
Ruben D'Addio	Primo Referendario
Emanuele Petronio	Referendario, relatore
Filippo Maria Salvo	Referendario

nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, commi 166 e seguenti);

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;



VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTE le Delibere della Sezione delle Autonomie nn. 10/SEZAUT/2022/INPR, 8/SEZAUT/2023/INPR, 8/SEZAUT/2024/INPR e 8/SEZAUT/2025/INPR, che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto degli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 e dei relativi questionari;

VISTA la deliberazione n. 30/2025/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2025;

VISTA la relazione sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024 redatta dall'Organo di Revisione del Comune di Longano (IS) ai sensi del citato articolo 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la nota del 20 gennaio 2026, con la quale il Magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per l'esame collegiale;

VISTA l'ordinanza n. 1/2026/PRES del 20 gennaio 2026, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato in data odierna la camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario Emanuele Petronio;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1.1. Come è noto, l'articolo 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi ed i rendiconti degli enti locali al fine, tra l'altro, di verificare l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, comma 6 Cost., della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. 7 giugno 2007, n. 179).

Coerentemente, è opportuno “*avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione*” per “*collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/ rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime*”, “*in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati*” (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).

Qualora la Sezione regionale riscontri mere irregolarità o l'assenza di criticità, la pronuncia è adottata in camera di consiglio e comunicata all'Ente: infatti, anche in ipotesi di mere irregolarità, appare comunque opportuno segnalare queste ultime agli Enti, per prevenire l'insorgenza di ulteriori situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun soggetto controllato; in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare gli esiti dell'attività di controllo segnalati dalla Sezione per approntare le misure più idonee a superare le irregolarità emerse.

1.2. La verifica dei rendiconti 2021-2024 del Comune di **Longano** (IS; 624 abitanti) è stata condotta sulla base della documentazione inviata alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), nello specifico: schemi di bilancio, dati contabili analitici, documenti allegati (deliberazione di approvazione del rendiconto, parere dell'organo di revisione, relazione della giunta sulla gestione, elenco residui attivi e passivi, dati SIOPE).

È stata analizzata la relazione - Questionario riferita agli esercizi 2021-2024 trasmessa dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 - 168, Legge n. 266 del 23.12.2005.

Si è proceduto alla verifica di ulteriore documentazione (riconoscimento debiti fuori bilancio, revisione delle società partecipate, deliberazioni relative al contentioso) attraverso la consultazione della sezione Amministrazione trasparente e albo pretorio-*on line* del sito ufficiale dell'ente.

Inoltre, ravvisata la parziale incompletezza della documentazione a disposizione della Sezione per gli esercizi esaminati, sono state inviate due note istruttorie prot.n. 160 del 19 gennaio 2024 e prot. n.2452 del 13 dicembre 2024 con cui sono stati chiesti chiarimenti e documentazione sui rendiconti 2021, 2022 e 2023 riscontrate dal Comune di Longano con le pec del 8 febbraio 2024 e del 10 gennaio 2025.

1.3. Analisi del risultato di amministrazione e della sua composizione.

Di seguito si riportano i dati concernenti la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione del Comune di Longano negli esercizi esaminati:

Tabella 1 - Evoluzione del risultato di amministrazione 2021_2024 *(Importi in euro)*

	2021	2022	2023	2024
Fondo cassa al 01 gennaio	357.350,74	666.242,69	569.137,37	373.409,65
Riscossioni	1.257.854,46	1.134.863,06	995.740,22	1.865.733,63
Pagamenti	948.962,51	1.231.968,38	1.191.467,94	1.863.065,44
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	666.242,69	569.137,37	373.409,65	376.077,84
Residui attivi	1.039.824,25	1.119.551,19	1.572.103,61	1.259.314,01
Residui passivi	696.525,37	996.530,76	1.043.388,59	888.504,28
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	2.610,56	24.585,72	9.083,50
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	282.174,52	182.374,19	183.645,62	168.916,84
Risultato di amministrazione (A)	727.367,05	507.173,01	693.893,33	568.887,23
Fondo crediti di dubbia esigibilità	277.608,28	324.303,25	491.975,60	344.392,73
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e success. modifiche	99.434,09	94.302,00	89.169,91	85.536,55
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00
Altri accantonamenti	0,00	0,00	26.528,00	41.787,48
Totale parte accantonata (B)	387.042,37	428.605,25	627.673,51	511.716,76
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	293.994,55	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	37.851,23	45.222,09	36.120,96	36.120,96
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata (C)	331.845,78	45.222,09	36.120,96	36.120,96
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte disponibile (E)	8.478,90	33.345,67	30.098,86	21.049,51

Il Comune chiude con una parte disponibile del risultato di amministrazione in diminuzione nel triennio 2022-2024, attestandosi nel 2024 a € 21.049,51; si può notare che negli ultimi due esercizi l'ammontare dei residui attivi supera i passivi di quasi 500 mila euro nel 2023 e di oltre 370 mila euro nel 2024, condizionando positivamente il risultato prima degli accantonamenti (lettera A). Emerge, altresì, un fondo cassa negativo negli esercizi 2022 e 2023, pari rispettivamente a € 97.105,32 ed € 195.727,72 (riscossioni e pagamenti dell'esercizio) che in parte ha eroso il fondo cassa al 1° gennaio dei due esercizi. Nel 2024, invece, il saldo di cassa formatosi nell'esercizio è positivo, ma per l'importo di soli € 2.668,19.

Per il 2024 l'ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica avendo conseguito un risultato non negativo di competenza di cui ai commi 820 e 821 dell'art. 1 legge n. 145/2018. Dal prospetto di verifica degli equilibri, allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dai DD.MM. 1° agosto 2019 e 7 settembre 2020), emergono:

- risultato di competenza (W1): € 25.288,89;
- equilibrio di bilancio (W2): € 1.426,89;
- equilibrio complessivo (W3): € 141.245,64.

Per quanto riguarda l'andamento dei residui, ai fini di una verifica più analitica, i relativi dati sono riaggregati in rapporto **all'anzianità** e riassunti nelle seguenti tabelle:

Tabella 2 - Analisi dei residui attivi al 31 dicembre 2024 **(Importi in euro)**

ATTIVI	Esercizi prec.	2021	2022	2023	2024	Totale
Tit. I	27.772,42	13.061,39	6.005,23	106.944,93 €	219.967,75	373.751,72
Tit. II	43.448,97	0,00	0,00	57.330,23	15.891,89	116.671,09
Tit. III	163.416,64	34.479,03	29.623,35	104.202,04	108.100,00	439.821,06
Tit. IV	80.733,71	88.267,69	54.074,65	3.031,03	79.529,77	305.636,85
Tit. V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. IX	339,78	333,87	6.971,50	6.500,00	9.288,14	23.433,29
Totale	315.711,52	136.141,98	96.674,73	278.008,23	432.777,55	1.259.314,01

Tabella 3 - Analisi dei residui passivi al 31 dicembre 2024 **(Importi in euro)**

PASSIVI	Esercizi prec.	2021	2022	2023	2024	Totale
Tit. I	125.941,85	13.421,29	24.222,15	181.526,39	120.601,40	465.713,08
Tit. II	69.912,57	81.885,79	40.842,07	135.366,41	60.158,80	388.165,64
Tit. III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. VII	18.446,20	0,00	14.827,91	401,70	949,73	34.625,54
Totale	214.300,62	95.307,08	79.892,13	317.294,50	181.709,93	888.504,26

Permangono residui attivi vetusti riconducibili alle entrate tributarie ed extra-tributarie contabilizzate negli esercizi fino al 2021 ed in relazione ai quali è necessaria un'attività di riaccertamento, estesa anche ai residui passivi di parte corrente in cui si annota la conservazione di un importo considerevole di € 125.941,85. Alcuni dei capitoli riconducibili a detto importo sono individuabili

nei seguenti residui, da attenzionare in sede di riaccertamento: n.1690, n.1718, n.1927, n.5255.

Di seguito, si rappresenta l'elenco degli importi più consistenti dei residui attivi vetusti mantenuti al 31 dicembre 2024 in relazione ai quali il Comune è tenuto, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, ad una valutazione attenta e mirata dell'esistenza dei presupposti giuridici e dei requisiti oggettivi correlati all'effettivo e reale mantenimento di somme in bilancio:

- cap. n.3032 "*Proventi del servizio idrico integrato*":
 - ✓ € 30.000,00 risalenti al 2009;
 - ✓ € 19.322,81 risalenti al 2010;
 - ✓ € 5.997,99 risalenti al 2019;
- cap. n.3135 "*Rimborso dal comune di castelpizzuto per spese relative al trasporto scolastico anno 2013*" - € 5.333,33 risalenti al 2013;
- cap. n.6231 "*Rimborso per personale comandato*" - € 10.527,00 risalenti al 2013 ed € 5.692,40 risalenti al 2014;
- cap. n.6207 "*IMU*":
 - ✓ € 2.207,29 risalenti al 2020;
 - ✓ € 7.364,68 risalenti al 2021;
- cap. 6233 "*TARI*":
 - ✓ € 5.675,54 risalenti al 2018;
 - ✓ € 5.337,00 risalenti al 2019;
 - ✓ € 2.036,58 risalenti al 2020;
 - ✓ € 4.458,85 risalenti al 2021;
- cap. n.2021 "*Contributo regionale per manutenzione strade comunali*" - € 20.865,00 risalenti al 2015;
- cap. n.6141 "*Proventi ruolo servizio depurazione*":
 - ✓ € 5.686,50 risalenti al 2018;
 - ✓ € 21.422,50 risalenti al 2019;
- cap.3004 "*Diritti per rilascio carte d'identi- tÈ*":
€ 400,00, € 700,00, 1.000,00, € 1.000,00 risalenti al periodo 2018-2021;

- cap. n.6142 “*Proventi ruolo servizio fognatura*”:
 - ✓ € 3.000,00 risalenti 2018;
 - ✓ € 4.000,00 risalenti al 2019;
 - ✓ € 2.000,00 risalenti al 2020;
- cap. 3066 “*proventi da tagli ordinari di boschi*”
 - ✓ € 2.730,00 risalente al 2015;
 - ✓ € 4.681,39 risalenti al 2016;
 - ✓ € 1.180,17 risalenti al 2017;
 - ✓ € 7.728,93 risalenti al 2018;
 - ✓ € 7.809,83 risalenti al 2020;
- cap. 6232 “TASI”:
 - ✓ € 9.903,91 risalente al 2016;
 - ✓ € 2.412,10 risalente al 2018;
- cap. 2021 “*Contributo regionale per manutenzione strade comunali*” € 20.865,00, risalente al 2015;
- cap. 6002 “*finanziamento regionale per progetto "sezioni primavera"* € 1.350,00 risalente al 2015 ed € 12.936,78 risalente al 2017;
- cap.6229 “*Finanziamento regionale per progetto borse lavoro*” € 7.020,00 risalente al 2014;
- cap. 3011 “*servizio di illuminazione votiva*”:
 - ✓ € 3.632,87 risalente al 2019;
 - ✓ € 6.600,00 risalente al 2020;
 - ✓ € 6.800,00 risalente al 2021;
- cap. n.6238 “*rimborso dai comuni di S. Agapito e Monteroduni per servizio vigilanza*” € 4.000,00 risalenti al 2015;
- cap. 6252 “*Rimborso dal Comune di Sant'Agapito per spese relative al servizio di vigilanza*” € 5.847,06 risalente al periodo 2017-2018-2020;
- cap. n.6170 “*Centrale eolica*” € 10.461,85 risalenti al 2021;
- cap. 3123 “*Rimborso spese di riscaldamento*” € 2.850,00 risalenti al 2018, 2019 e 2020.

In particolare, si segnala altresì il residuo conservato sul cap.6006 “Rimborso anticipazioni per il servizio economato” risalente al 2022 e 2023, la cui presenza nella contabilità dell’ente non appare giustificabile.

Il Comune è pertanto tenuto, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, ad una valutazione attenta e mirata dell’esistenza dei presupposti giuridici e dei requisiti oggettivi correlati al mantenimento delle citate somme in bilancio, con particolare riferimento ai residui sopra elencati.

1.4. Il Comune di Longano risulta avere beneficiato della concessione di anticipazioni di liquidità per € 52.133,94 ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del D.L. aprile 2013, n. 35 e ss.mm. ed € 64.962,01 ai sensi del D.L. n. 78/2015 accantonando alla voce “**Fondo anticipazioni liquidità**” le seguenti somme: € 99.434,09 nel 2021, € 94.302,00 nel 2022, € 89.169,91 nel 2023 ed € 85.536,55. Le stesse risultano lievemente sovrastimate rispetto alle quote effettive da accantonare in ragione dei piani di ammortamento della Cassa Depositi e Prestiti, acquisiti agli atti, rispettivamente di € 95.226,53, € 91.710,51, € 88.136,50 ed € 84.503,14, determinando una prudenziale contrazione della parte disponibile del risultato di amministrazione.

1.5. Verifica della modalità di contabilizzazione della riduzione e dell’utilizzo del FAL ai sensi dell’art.52 del D.L. n.73/2021.

Come noto, l’articolo 52, comma 1-ter, del D.L. n. 73/2021 prevede che “*A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle*

spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso". Pertanto, in applicazione di tale norma, a decorrere dall'esercizio 2021 gli enti locali sono tenuti a ridurre il FAL in sede di rendiconto, nell'allegato a) e a/1), applicando la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Al fine, appunto, di consentirne l'applicazione nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto la quota di FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato "*Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità*".

Orbene, a decorrere dal rendiconto 2021:

- nell'allegato a), risulta iscritto il FAL per un importo pari a quello dell'esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio e, tra "gli altri accantonamenti", è presente la quota liberata come "*Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità*";
- nell'allegato a/1, nella colonna d) "*Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto*", sono registrati sia la riduzione del FAL nell'apposita voce, sia l'accantonamento della quota liberata tra gli "altri accantonamenti" (v. FAQ Arconet del 17 novembre 2021).

Per tutti gli esercizi esaminati, il Comune non ha adempiuto agli obblighi di contabilizzazione contenuti nella richiamata disposizione legislativa, visto che nella parte accantonata del rendiconto compare il capitale residuo (2021) e la sola riduzione del FAL della rispettiva quota capitale annua (2022, 2023 e 2024) e non anche la valorizzazione della voce "*Altri accantonamenti*" afferente alla quota liberata a titolo di "*Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità*", in contrasto con le nuove disposizioni contenute nel richiamato D.L. n.73/2021 ed evidenziando effetti migliorativi, seppur esigui, sul risultato di amministrazione.

Si ammonisce, pertanto, l'Ente al puntuale rispetto della normativa contabile conferente al FAL, riservandosi la Sezione di monitorare tale profilo con riferimento ai rendiconti per i successivi esercizi finanziari.

1.6. L'importo dell'accantonamento a titolo di **Fondo perdite società partecipate** è pari a zero: a tal proposito, la ricognizione delle società partecipate al 31 dicembre 2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 19 dicembre 2025, ha deliberato partecipazioni di modesta entità nelle seguenti società: “Agenzia Sfide scarl”, in liquidazione dal 2019, “Consorzio Copris”, “Società Consorile Gal Molise Rurale Agenzia di Sviluppo S.c.a.r.l.”, pari rispettivamente allo 0,39%, 1,192% e 0,41% del capitale sociale.

Dalle schede di rilevazione periodica delle partecipazioni da inoltrare al MEF per l'esercizio 2024 si rileva che la prima partecipata ha chiuso con una perdita di € 2.288,00, che sommata alle precedenti da portare a nuovo (- € 194.872,00), è pari a complessivi € 197.160,00. Pertanto, l'accantonamento deve ritenersi non legittimamente determinato in relazione alla quota di partecipazione detenuta, anche se l'accantonamento omesso (€ 769,00) sarebbe in ogni caso stato di importo esiguo.

1.7. Tra gli accantonamenti, figura quello relativo alla voce **Fondo contenzioso** di € 40.000,00 nel 2024, in netta crescita rispetto al 2021. L'Organo di revisione ne ha dichiarato la congruità nel parere e nel Questionario.

In sede di istruttoria, con riferimento ai rendiconti sino all'esercizio 2023, l'Ente ha comunicato l'elenco delle controversie pendenti (cinque) e il valore delle cause, senza specificare la percentuale di accantonamento correlata all'indice di rischio e alla distinzione tra passività probabili, possibili o derivanti da evento remoto, ai fini della corretta quantificazione della quota accantonata, che in ogni caso non è esigua.

Si fa presente, altresì, che negli esercizi esaminati il Comune non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

Si ricorda, in ogni caso, che la mancata puntuale ricognizione delle controversie (pendenti in capo all'Ente nonché le valutazioni di eventuali soccombenze propedeutiche ai fini della determinazione dell'accantonamento, obbligano il Comune e l'Organo di revisione ad una verifica analitica del contenzioso rappresentando, nei successivi atti contabili del primo rendiconto utile, tutti gli elementi

utili a valutare la congruità del fondo (indice di rischio, operando una distinzione tra passività probabili, possibili o derivanti da evento remoto, valore della causa) al fine di limitare il rischio di incorrere in situazioni di squilibrio derivanti da riconoscimenti di debiti fuori bilancio non opportunamente coperti dal fondo e da sentenze a sfavore non considerate ai fini dell'accantonamento al fondo stesso (cfr. Deliberazione n.27/2023/VSG e n.31/2023/PRSE - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna).

1.8. Risulta un accantonamento di € 40.390,00 al **Fondo garanzia debiti commerciali** per l'esercizio 2024 istituito a partire dall'esercizio 2021, dall'articolo 1, commi 859 e ss. l. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss. mm. e ii..

Per il 2021 a fronte della dichiarazione dell'Organo di Revisione sul corretto accantonamento nel risultato di amministrazione del predetto fondo (cfr. pag.18 del parere) e della percentuale di accantonamento dovuta nella misura del 3% indicata nel Questionario 2021 (pag.16), non figura alcun importo a tale titolo, né l'adozione della deliberazione di Giunta comunale di cui al predetto art.1, comma 862. Nel corso dell'istruttoria è stato acquisito il prospetto di calcolo del fondo (all.9), in cui si attesta che l'accantonamento dovuto è pari a € 12.802,00. Il risultato di amministrazione-parte disponibile nell'esercizio 2021 ha beneficiato del mancato accantonamento che, se fosse stato appostato, avrebbe generato un disavanzo di € 4.323,10.

Per il 2022 con la deliberazione di Giunta n. 27 del 1° aprile 2022 il predetto fondo è stato quantificato nella misura del 5% applicato sullo stanziamento del macroaggregato 103 di € 265.272,00 che restituisce un importo di € 13.264,00 confermato nella Nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024. Al contrario, l'Organo di Revisione nel Questionario 2022 (pag.14) ha indicato nel 3% la percentuale di accantonamento. Malgrado l'atto deliberativo e l'espressa dichiarazione dello stesso revisore (cfr. pag.25 del parere) sul corretto accantonamento del fondo nel risultato di amministrazione, non figura alcun importo a tale titolo.

Nel 2023 con deliberazione di Giunta comunale n.10 del 28 febbraio 2023 il fondo è stato quantificato nella misura del 5% applicato sullo stanziamento netto del

macroaggregato 103 di € 225.824,00 che restituisce l'importo di € 11.291,00, attesa la mancata riduzione del 10% dello stock del debito commerciale residuo tra gli esercizi 2021 e 2022 e un debito residuo scaduto non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2022.

Nel 2024 con deliberazione di Giunta comunale n.16 del 22 febbraio 2024 il fondo è stato quantificato nella misura del 5% applicato sullo stanziamento netto del macroaggregato 103 di € 277.223,95 restituendo l'importo di € 13.862,00 che, sommato all'importo accantonato al 1° gennaio 2024, consente di ottenere un accantonamento dell'importo complessivo di € 40.390,00.

Nel predetto atto deliberativo si legge a pag.3: “*Rilevato, dai dati e dalle informazioni fornite dal Servizio Finanziario l'ente ha assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, pertanto avendo rispettato quanto previsto dal comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 non è soggetto all'obbligo di provvedere all'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali del 5%*”. Nel Questionario 2024 (punto n.24 della sezione dedicata), è stata, altresì, dichiarata la riduzione del 10% dello stock di debito commerciale nel 2023 rispetto al 2022 a fronte di un indicatore di ritardo annuale, non specificato, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nel 2023, non rispettoso dei termini di pagamento.

La problematica contabile evidenziata per gli esercizi 2021 e 2022 è stata, dunque, superata.

1.9. Negli esercizi di riferimento risultano “*somme vincolate*” che nel risultato di amministrazione del 2024 si confermano in € 36.120,96 come per il 2023 in corrispondenza della voce “*Vincoli derivanti da trasferimenti*”, in diminuzione rispetto alle annualità precedenti.

1.10. La quota del risultato di amministrazione “*destinata agli investimenti*”, costituita da entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione e non spese (come noto, utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto), risulta pari a zero.

Per quanto riguarda l'accantonamento al Fondo indennità fine mandato, lo stesso è nullo fino all'esercizio 2023 in conseguenza dell'espressa rinuncia del sindaco (cfr. deliberazione di Consiglio comunale n.13/2019 e dichiarazione del 12 giugno 2019), mentre nel 2024 è pari a € 1.397,48.

1.11. Accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità (FDCE).

Ai fini delle valutazioni da effettuare sull'importo determinato appare utile muovere, sul piano generale, dalla considerazione dell'incidenza percentuale del FCDE in rapporto al totale dei residui potenzialmente di dubbia o difficile esazione in ciascuno degli esercizi seguenti:

Tabella 4 - Confronto tra residui e FCDE *(Importi in euro)*

Esercizio	Titolo I, tipologia 101 (Imposte, tasse e pro- venti assi- milati)	Titolo III, tipologia 100 (Vendita beni e ser- vizi e pro- venti)	Titolo III, tipologia 200 (proventi attività controllo e repres.ille- citi)	Totale residui	FCDE	Rapporto % fra FCDE e totale residui di dubbia o difficile esazione
2021	156.997,25	528.346,03	4.081,31	689.424,59	277.608,28	40,97%
2022	227.900,75	521.614,24	3.844,07	753.359,06	324.303,25	43,05%
2023	367.831,31	591.050,72	3.764,40	962.646,43	491.975,60	51,11%
2024	297.811,15	394.962,21	4.764,4	697.537,76	344.392,73	49,37%

Il FCDE accantonato dall'Ente segna nel 2024 un aumento, rispetto al 2021, in termini assoluti di oltre 66.000 euro ed in termini percentuali di oltre l'8%. In merito, ad ogni modo, si segnala l'esigua quota accantonata nel 2024 e 2022 nel Titolo I, tip. 101 (36,11% e 38,27%), e nel 2021 nel Titolo III, tip. 100 (33,16%), rispetto all'ammontare dei residui attivi, a conferma che il Comune ha ritenuto di escludere capitoli con conspicui residui non riscossi.

Il fondo è stato determinato mediante il ricorso al metodo ordinario, applicando la percentuale determinata come complemento a 100 della media semplice delle riscossioni in conto residui nel quinquennio di riferimento rispetto ai residui al primo gennaio degli stessi esercizi.

Il calcolo di detto accantonamento effettuato è stato, in ogni caso, ritenuto regolare dal revisore nel proprio parere (pag. 14) e questionario (pag. 9) per l'esercizio 2024.

Deve, ad ogni modo, ricordarsi all'Ente la necessità di considerare tutti i crediti di realmente dubbia esigibilità nel calcolo dell'accantonamento.

2. Conclusioni.

L'Ente nel corso degli esercizi esaminati non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ma ha chiesto due anticipazioni di liquidità; non ha riconosciuto debiti fuori bilancio e l'accantonamento a FCDE 2024 sfiora il 50%, mentre quello a fondo contenzioso può ritenersi complessivamente adeguato atteso che dal 2021 al 2024 ha registrato un incremento del 75%, nonostante permanga l'esclusione di alcuni residui di dubbia esigibilità dal calcolo.

Non risultano accantonamenti a titolo di Fondo garanzia debiti commerciali negli esercizi 2021 e 2022, calcolati in € 12.802,00 ed € 13.264,00 dovuti per il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art.1, commi 859 e ss. 1. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss. mm. e ii., che hanno favorevolmente impattato sulla consistenza della parte disponibile del risultato di amministrazione (non applicato negli esercizi successivi). Nel 2022 l'avanzo non risulterebbe azzerato dall'iscrizione del FGDC, mentre nel 2021, la formazione del disavanzo di € 4.323,10 generato dall'accantonamento al fondo è stato compensato spannometricamente dal maggior accantonamento a FAL (+ 4.207,56). La problematica contabile è stata, in ogni caso, superata nei rendiconti 2023 e 2024.

Risulta, altresì, necessario che l'Ente monitori più rigorosamente gli accantonamenti a FAL, Fondo perdite società partecipate e Fondo contenzioso.

In ogni caso, la problematica contabile più rilevante risiede nella gestione dei residui, in particolare quelli attivi al 31 dicembre 2024 sui quali si è focalizzato il controllo, contabilizzati nella parte corrente e risalenti ad esercizi ormai risalenti nel tempo e il cui ammontare impatta favorevolmente sull'ammontare dell'avanzo. Il Comune è pertanto tenuto, in sede di riaccertamento ordinario dei

residui, ad una valutazione attenta e mirata dell'esistenza dei presupposti giuridici e dei requisiti oggettivi correlati all'effettivo e reale mantenimento di somme in bilancio, con particolare riferimento ai residui elencati.

Pertanto, appare conforme ai principi generali dell'ordinamento processuale concludere nel senso di non gravare il Comune dell'obbligo di rideterminare in diminuzione i saldi di amministrazione dei rendiconti 2021 e 2022, salvo l'obbligo di procedere - fin dalla determinazione del risultato di esercizio 2025 e, prima ancora, in sede di accantonamento nel bilancio di previsione 2025/2027 - alla corretta determinazione dell'accantonamento a FAL.

Per questi motivi

la Sezione regionale di controllo per il Molise, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 del Comune di Longano, rileva l'assenza di gravi criticità tali da determinare una pronuncia specifica e, ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi,

RACCOMANDA

all'Ente la scrupolosa osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., suscettibili di essere vulnerati in relazione alle criticità sopra evidenziate, con particolare riferimento:

- 1) alla puntuale verifica delle ragioni di mantenimento in bilancio dei residui più datati, provvedendo se del caso alla loro cancellazione (punto 1.3 di parte motiva);
- 2) alla corretta e legittima determinazione dell'accantonamento al FAL (punto 1.5 di parte motiva);
- 3) alla corretta e legittima determinazione dell'accantonamento al Fondo perdite società partecipate (punto 1.6 di parte motiva);
- 4) alla puntuale ricognizione degli oneri derivanti dalle controversie che coinvolgono l'Ente, con eventuale correlativo adeguamento del Fondo contenzioso (punto 1.7 di parte motiva);

- 5) alla legittima, congrua e motivata determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, considerando nel calcolo dell'accantonamento per ciascun esercizio tutti i capitoli di effettiva dubbia o difficile esigibilità (punto 1.11 di parte motiva);

INVITA

- l'Ente ad adottare tempestivamente le conseguenti misure correttive;
- l'Organo di revisione alla puntuale vigilanza sulla legittimità e regolarità contabile della gestione dell'Ente, nell'osservanza del dovere di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio presidiato, in termini generali, dall'articolo 147-*quinquies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito internet alla sezione "*Amministrazione trasparente*" del Comune di Longano ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Longano.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.

L'Estensore
(Emanuele Petronio)

Il Presidente
(Anna Bombino)

Depositata in Segreteria alla data del protocollo digitale

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)